

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1324)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Provvedimenti per la salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, in provincia di Potenza

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, allo scopo di risvegliare l'interesse e l'orgoglio dei popoli europei verso il loro comune patrimonio architettonico, di attirare l'attenzione sui gravi pericoli che lo minacciano e di assicurare gli interventi necessari per la sua salvaguardia, il Consiglio d'Europa ha stabilito di dedicare l'anno 1975 alla conservazione dei centri storici e dei monumenti.

L'Italia, così ricca di testimonianze d'arte e di cultura, è particolarmente interessata all'avvenimento per cui si esprime la certezza che il nostro Paese saprà realizzare la sua partecipazione all'« annata » mediante l'adozione di atti concreti.

Il presente disegno di legge, che ha come obiettivo la salvaguardia del particolare carattere monumentale di due piccoli centri abitati dell'Italia meridionale, muove dal proposito ben più ampio di rendere le popolazioni del Sud partecipi dell'avvenimento e

coscienti del cospicuo patrimonio paesistico, architettonico, monumentale del quale sono depositarie.

Sicchè si confida in una rapida conclusione del presente disegno di legge perchè, una volta legge dello Stato, possa essere annoverata tra i concreti provvedimenti dell'Italia destinati a sottolineare ed a celebrare le decisioni del Consiglio d'Europa.

\* \* \*

I comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano ricadono in un più vasto comprensorio verde la cui tutela è esplicitamente prevista nei documenti della programmazione nazionale.

Per tale comprensorio, esemplare sotto il profilo scientifico, naturale, storico, archeologico, monumentale, la regione di Basilica-

ta ha allo studio la destinazione a « parco » nel quadro di una politica che, avendo i connotati dell'investimento a lunga durata, metta in circolazione i valori del paesaggio e sviluppi nella zona le attività turistiche e terziarie in genere.

Un'azione di progresso e di sviluppo, quindi, da attuarsi nel rispetto dell'equilibrio naturale, come insegnano Paesi più progrediti ed avanzati.

In questo civile disegno i due comuni saranno chiamati a svolgere un ruolo preminente sia quali elementi di forte attrazione sia quali luoghi di confluenza delle correnti turistiche interessate a soggiornare nella zona.

È tuttavia fondato il timore che il nascente turismo, di fronte alla debolezza delle strutture civili dei due centri (dal patrimonio edilizio fortemente degradato anche a causa del progressivo spopolamento), possa « inquinare » i valori irripetibili che Pietrapertosa e Castelmezzano — intatti nelle loro

strutture originarie — esprimono quali nidi d'aquile più che nuclei abitati, posti come sono in posizione impervia a ridosso di quella spettacolare emergenza paesistico-geologica costituita dal complesso delle « piccole Dolomiti lucane »; parimenti non va taciuto il timore che lo stesso turismo che si va promuovendo, favorito dalla vicinanza alla zona di aree in pieno sviluppo industriale, debba essere scoraggiato dall'assenza di una adeguata — anche se minima — infrastruttura ricettiva.

Da qui l'urgenza di procedere ad un risanamento dei due antichi insediamenti per custodire e riqualificare il tessuto urbanistico tradizionale e perchè, una volta recuperati ad una funzione attuale che ne arresti lo spopolamento in atto, possano essere poi « consegnati » al progetto della regione Basilicata affinchè dispieghino in pieno la funzione che sarà loro assegnata nell'ambito del « parco naturale » e rinnovino nel tempo la loro testimonianza d'arte e di cultura.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I centri abitati di Pietrapertosa e Castelmezzano sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

### Art. 2.

La Repubblica salvaguarda il particolare carattere architettonico, rupestre, monumentale dei due comuni, provvede al loro risanamento civico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

## Art. 3.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la regione Basilicata, sentite le amministrazioni comunali interessate, fisserà il « piano di intervento » per la tutela del tessuto urbanistico tradizionale e la valorizzazione dell'ambiente paesistico.

## Art. 4.

Le opere previste nel piano di intervento di cui al precedente articolo 3 saranno eseguite a cura della regione Basilicata di concerto con le amministrazioni comunali interessate e l'onere conseguente sarà a totale carico dello Stato.

Il piano di intervento di che trattasi prevederà espressamente:

a) il risanamento ed il consolidamento dei due centri abitati;

b) il restauro degli edifici pubblici aventi carattere storico, artistico e monumentale;

c) la costruzione e la sistemazione della rete elettrica;

d) la costruzione e la sistemazione della rete idrico-fognante;

e) la realizzazione di impianti per la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

f) la sistemazione delle strade interne degli abitati;

g) la sistemazione delle strade di accesso agli abitati;

h) la costruzione e la sistemazione di strade aventi carattere turistico.

## Art. 5.

Ai privati proprietari di edifici aventi interesse storico, artistico, monumentale e che provvedono al loro restauro, sarà concesso dallo Stato un contributo del 40 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 50 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare onero-

sità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio restaurato.

I contributi verranno concessi con decreto del presidente della regione Basilicata su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti dalle autorità competenti.

Il versamento dei contributi stessi sarà effettuato dalla Regione per stati di avanzamento previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

#### Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di lire 2.100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Tale spesa sarà ripartita in tre esercizi, a decorrere dall'esercizio 1974.

Per l'esecuzione del piano di intervento di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è destinata la somma di lire 2.000 milioni; il riparto dello stanziamento tra le singole voci del piano stesso sarà autorizzato con decreto del Presidente della regione Basilicata.

Per i contributi di cui al precedente articolo 5 è destinata la somma di lire 100 milioni.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.